

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario

DE MUSIS - Presidente

Dott. Vincenzo

PROTO - Rel. Consigliere

Dott. Maria Gabriella

LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO

- Consigliere -

Dott. Massimo

BONOMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO 61424 COGEI SPA, in persona del curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA
40, presso l'avvocato FLAVIA , che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FILIPPO,

GIUSEPPE,

SERGIO,

NICOLO',

ARTURO,

ROSINA, elettivamente domiciliati in

2003

ROMA VIA MERCALLI 13, presso l'avvocato PIERLUIGI

518

, che li rappresenta e difende, giusta procura a

05950/03

05950/03

COMPENSO ARBITRALE

R.G.N. 22186/00

Cron. 1359
Rep. 1580

ud.03/03/2003

Q



marginale del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA;

- **intimato** -

avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata
il 01/12/99 (N. 47223/99 A.P.) -

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo
PROTO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato , che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita
l'originale dell'avviso di deposito di documentazione
notificato alle controparti;

udito per il resistente, l'Avvocato (che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo; il rigetto del
secondo, e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato al curatore del fallimen-
to CO.GEI. s.p.a. in data 2 agosto 1999 l'avv. Filippo

, il dr. Giuseppe ,
l'ing. Sergio , il prof. Niccolò ,



l'avv. Arturo _____, la sig.ra Rosina _____),
quali componenti di un collegio arbitrale, chiesero al
Presidente del Tribunale di Roma di accertare e dichia-
rare la congruità e la legittimità della liquidazione
degli onorari e delle spese, operata dal collegio arbi-
trale con ordinanza di liquidazione in data 26 novembre
1998, al cui pagamento erano tenuti, con vincolo di so-
lidarietà, il fallimento dell'impresa CO.GEI. s.p.a.,
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costitui-
to con la Frat.lli Costanzo s.p.a., la Ira Costruzioni
s.p.a., la Società Italiana per le Condotte D'acqua
s.p.a., e il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini,
in conseguenza del procedimento arbitrale avente ad og-
getto l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di
appalto in data 13 ottobre 1983.

2. Nel procedimento si costituirono il Consorzio di
Bonifica 10 Siracusa (subentrato al Consorzio di Boni-
fica del Lago di Lentini), nonché il fallimento CO.GEI.
Quest'ultimo eccepì l'illegittimità della domanda pro-
posta nei confronti del fallimento in proprio e come
mandatario del R.T.I., per essersi il mandato, a suo
tempo conferito all'impresa CO.GEI. dalle altre imprese
aderenti al R.T.I., sciolto ai sensi dell'art.78
l.fall., a seguito della dichiarazione di fallimento



dell'impresa mandataria; sicché la procedura non avrebbe potuto rispondere che limitatamente alla propria quota di partecipazione al R.T.I. In via preliminare chiese, perciò, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società componenti del raggruppamento. Chiese, poi, il rigetto della domanda perché illegittima, incidendo essa sugli interessi della massa dei creditori. Nel merito chiese che fosse determinata la minor somma dovuta ai ricorrenti a titolo di onorari e spese, tenuto conto del valore effettivo della controversia, e della circostanza che il lodo si era concluso senza ottenere una condanna ad una somma certa, liquida ed esigibile.

3. Con ordinanza del 24 novembre 1999, notificata il 9 settembre 2000, il giudice adito determinò in lire 14.400.000 l'entità delle spese e in lire 1.000.000.000 gli onorari dovuti agli arbitri per la soluzione della controversia tra l'impresa CO.GEI., in proprio e come mandataria di società costituenti raggruppamento temporaneo di imprese, e il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini, rilevando, in via preliminare, che la CO.SET. operava come mandataria di un gruppo temporaneo di imprese.

4. Avverso questo provvedimento il fallimento CO.GEI. ha proposto ricorso per cassazione con tre mo-



tivi, cui hanno resistito con controricorso
l'avv. , il dr. , l'ing.
, il prof. , l'avv. e la sig.ra
. Le parti hanno depositato memorie.

Il Consorzio di Bonifica non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, denunciando violazione di legge (artt.814, comma secondo, c.p.c. e 78 l.fall.), il fallimento deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio, e sostiene che la procedura concorsuale potrebbe rispondere degli obblighi derivanti dal lodo arbitrale soltanto in proprio e limitatamente alla propria quota di partecipazione al R.T.I., in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della CO.GEI.s.p.a., il mandato già conferito alla società delle altre imprese, si sarebbe sciolto ai sensi dell'art.78 l.fall. e del d.lgs. n.406 del 1991: il contraddittorio avrebbe dovuto essere perciò integrato nei confronti delle altre imprese facenti parte del raggruppamento, quali litisconsorzi necessari.

Col secondo motivo, denunciando la violazione della legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, deduce che l'apertura della procedura concorsuale nei



confronti della Co.GEI., capogruppo del R.T.I., avrebbe precluso l'esperibilità del procedimento previsto dall'art.814 c.p.c., in quanto la controversia relativa alla liquidazione del compenso arbitrale avrebbe dovuto essere sottoposta alla cognizione del giudice fallimentare, ai sensi dell'art.24 l.fall.

Col terzo motivo, denunciando violazione di legge e assoluto difetto di motivazione, deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta, presentata dal fallimento, di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese del R.T.I.

2. Il ricorso è ammissibile, in quanto l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale provvede, ai sensi dell'art.814 c.p.c., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, ha contenuto decisorio: essa, infatti, è diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri e le parti del procedimento arbitrale, non è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, né è revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa. E', quindi, impugnabile, a norma dell'art.111 (comma settimo) della costituzione, per violazione di legge, con riferimento sia alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo (cfr.Cass.2 marzo



2001, n.3035; Cass.10 maggio 2000, n.6513, e Cass.1 luglio 1997, n.6507, ex plurimis).

3. Il primo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio, è fondato.

L'art.814, secondo comma, c.p.c., dispone che nell'ipotesi in cui gli arbitri provvedano direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, e le parti non l'accettino, il loro ammontare è determinato dal presidente del tribunale, sentite le parti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il procedimento di liquidazione ha carattere contenzioso (ancorché si svolga con rito camerale e in unico grado), deve essere osservato il fondamentale principio del contraddittorio e non implica compromissioni o limitazioni del diritto di difesa delle parti (Cass.25 gennaio 1983, n.688; cfr., nella stessa linea, tra le altre, Cass.26 agosto 2002, n.12490).

In questo quadro di riferimento occorre verificare se sussiste la denunciata violazione di legge, posto che le parti sostanziali del giudizio arbitrale - da un lato, la Co.GEI. s.p.a., quale capogruppo di un raggruppamento di imprese, e, dall'altro, il Consorzio di Bonifica - erano entrambe rappresentate nel procedimento di liquidazione; ma, prima della deliberazione del lodo (26 novembre 1998) era intervenuta la dichiarazio-



ne di fallimento della Capogruppo mandataria (20 gennaio 1998).

L'interpretazione delle disposizioni di legge che regolano la fattispecie, in coerenza con l'interpretazione sistematica, portano a ritenere che il mandato collettivo conferito (anche nell'interesse della mandataria) dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese alla capogruppo CO.GEI., si sia effettivamente estinto per effetto della dichiarazione di fallimento di quest'ultima.

In principio, infatti, il contratto di mandato si scioglie per effetto del fallimento di una delle parti. Il fatto, poi, che nella fattispecie il mandato sia stato conferito *in rem propriam* non rileva ai fini della soluzione della questione: da un lato, perché l'art.1723, comma secondo, c.c. (generalmente richiamato dalla giurisprudenza a fondamento dell'ultrattività di tale mandato in caso di fallimento del mandante, in deroga alla disposizione dell'art.78 l.fall.), non prevede l'ipotesi del fallimento del mandatario; dall'altro, perché (come è stato puntualmente rilevato dalla dottrina) le stesse ragioni che in tal caso determinano lo scioglimento del mandato, sussistono nel mandato *in rem propriam*.

Il problema deve essere, poi, esaminato anche con



riferimento all'art.25 del d.lgs. 19 dicembre 1991 n.406 (in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), invocato dal ricorrente e applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, che all'art.25 prevede(va), in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa (...) costituita mandataria: disposizione dalla quale si evince che, nell'ipotesi di fallimento della capogruppo, affinché il contratto di appalto prosegua con altra impresa che sia costituita mandataria, il mandato originario si estingue in quanto la prosecuzione del contratto implica ed impone il conferimento di un nuovo mandato; e che (come questa Corte ha già ritenuto in relazione al fallimento di società capogruppo, in ipotesi di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese in associazione temporanea di imprese) lungi dal porsi come deroga all'art.78 l.fall., costituisce il più sicuro indice, oltre che dello scioglimento del rapporto di appalto, anche dell'estinzione dell'originario mandato con rappresentanza conferito all'impresa fallita (Cass.15 gennaio 2000, n.421).

4. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art.24 l.fall. non è, invece, fondato.



Questa disposizione prevede, infatti, la competenza esclusiva ed inderogabile del tribunale che ha dichiarato il fallimento per tutte le azioni che ne derivano. Ma non la estende alle azioni relative ai fatti che con il fallimento hanno un rapporto di mera occasionalità (Cass.27 giugno 1990, n.6560; Cass.4 giugno 1998, n.5477; Cass.15 febbraio 1999, n.1240, ex plurimis)

Al contrario, l'art.814, comma secondo, c.p.c., nell'ipotesi in cui la liquidazione stabilita dagli arbitri non sia accettata dalle parti, attribuisce espressamente al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma la determinazione delle spese e dell'onorario; esso configura, così, una competenza funzionale ed inderogabile (cfr.Cass.12 novembre 1992, n.12188 e Cass.7 maggio 1999, n.4601), avendo il legislatore considerato il presidente l'organo particolarmente qualificato, cui demandare incondizionatamente la liquidazione del compenso arbitrale.

E' opportuno aggiungere che tale competenza, anche se il provvedimento sul compenso è qualificato dall'art.814, terzo comma, c.p.c. come titolo esecutivo contro le parti, non esime dall'osservanza, alla stregua dell'interpretazione sistematica delle fonti normative, delle regole che impongono per tutti i crediti da far valere nei confronti della massa (ancorché in pre-



deduzioni) il procedimento di formazione del passivo previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso (cfr. S.C. Cass. 21 novembre 2001, n. 16429).

5. L'esame del terzo motivo resta assorbito in conseguenza dell'accoglimento della censura svolta nel primo motivo.

6. In conclusione, in conformità alle considerazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, mentre va rigettato il secondo motivo. Resta assorbito il terzo motivo. L'ordinanza impugnata va conseguentemente cassata, e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Roma che deciderà il merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti.

Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso il 3 marzo 2003 nella camera di consiglio della prima Sezione civile.



Il Consigliere estensore

Il Presidente

Vincenzo Proto

Rosario De Musis

IL CANCELLIERE
Domenico Mazzalupi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
15 APR. 2003

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 2 il 17.7.03
serie 4 al n. 26581 versate € 160,10
apposta in calce alla copia autentica
(art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002)

F. Pizzini